Senato del Regno

N.° 6.

Comitato Segreto

Seduta del 28 Aprile 1870.

Presidenza del Presidente Casati

Apertasi la conferenza alle ore 2½ pom. e letto ed approvato il processo verbale dei Comitati segreti del 6 e 11 corrente, giusta l'ordine del giorno si riprende la discussione del regolamento giudiziario del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia rimasta all'ultimo § dell'Art. 15, intorno a cui il Sen. Vigliani, relatore, ricordando la questione sollevata dal Sen.r De Falco nell'ultima conferenza, se debba, o no, ammettersi l'intervento della parte civile avanti l'Alta Corte, dichiara che la commissione non crede che vi siano ragioni sufficienti per escludere da l'Alta Corte la parte civile, e perciò mantiene l'ultimo comma dell'Art. 15 quale da essa fu proposto. Osserva che a termini dell'Art. 32 del presente regolamento la Corte, ancorchè si trovi in causa la parte civile

nel pronunciare la condanna al risarcimento dei danni, ne rimette la liquidazione ai tribunali ordinari soggiungendo che secondo la disposizione dell'ultimo Art. 37 in tutto ciò che non è contemplato nel presente Regolamento devono osservarsi le disposizioni del Codice di procedura penale in quanto siano applicabili all'Alta Corte e non venga diversamente ordinato dalla Corte medesima nei casi occorrenti, e che appunto per la difficoltà di prevederli tutti viene lasciata facoltà all'Alta Corte di provvedere alle Speciali emergenze nel modo che le parrà più conveniente. Crede la Commissione che con questa due temperamento si possa ammettere avanti l'Alta Corte la parte civile senza che rimanga pregiudicata la dignità del Senato, e che abbiano a temersi quegli inconvenienti, di cui tanto si preoccupava il Sen.re De Falco, onde prega il Senato a volere approvare l'ultimo parte

dell' Art. 15 senza modificazioni mantenendo le parole „ e per cura di questo alla parte civile „ che il Sen.r De Falco vorrebbe sopprese.

Il Sen.r Mayo aderisce alle dec e al progetto della Commissione. Il principio della Continenza della causa da Tutti ammesso, ed ammesso pure dallo Stesso Sen.r Scialoja nel suo Stupendo Commentario al Codice di Procedura civile, dà la legittima Spiegazione del Sistema a cui si attenne la Commissione. L'Azione civile pei Danni, di cui il colpevole è responsabile verso la parte offesa è contenuta nell'azione penale. Le due cause non possono Separarsi. Per qual giusto motivo dovrebbesi dividere il giudizio civile dal penale, e costringere la parte offesa al grave dispendio di un secondo giudizio? Tanto più deve ammettersi la giurisdizione del Senato per l'Azione civile dei Danni, quanto che pel principio della continenza della causa non può mettersi in dubbio la giurisdizione che gli

competa pei complici. È g
ve agitata la giurisdizio
ne dell' Alta Corte sui complici,
che non sono membri del Sena
to, e certamente più grave di
quella che le competa per l'a
zione civile dei danni, e se pel
principio incontrovertibile della
continenza della causa non può
negarsi all' Alta Corte la giurisdi
zione sui complici, a più forte ra
gione per lo stesso principio della
continenza della causa deve ammet
tersi la giurisdizione dell'Alta
Corte per l'Azione civile dei dan
Il Sen.re Musio perciò aderisce pie
namente al progetto della Com
missione.

L'ultimo comma dell'Art.
Il posto ai voti è approvato, ed
è pure approvato l'intero Art. 17

Sono pure approvati senza
osservazioni i successivi Articoli
16 e 17 del Titolo II.

Si passa al Titolo III. Dell'accusa

È approvato senza osservazio
ni l'Art. 18.

All'Art. 19, il Sen.re Vigliani

riferendosi agli stessi gravi motivi, pei quali la Commissione fu indotta a sopprimere nell' ultima parte dell' Articolo 7 le parole col numero di quaranta votanti almeno, propone a nome della stessa Commissione di sopprimere anche nell' ultima parte dell' Art. 19 l'inciso - Per la validità della Deliberazione è richiesto il numero di cinquanta votanti almeno. In forza della quale soppressione l'ultima parte del detto Art. 19 resta formulata nei seguenti termini:

„ La Corte Delibererà in segu.
„ sulle requisitorie presentate dal
„ Pubblico Ministero nella forma
„ stabilita dall' Art. 28. la sentenza
„ della Corte sarà motivata in
„ fatto ed in diritto. „

Ed in tali termini l'Art. 19 viene approvato.

All' Art. 20 il Sen.re Saredo non muove nessun dubbio sulla parte ditenuto che leggesi nella prima parte dell' Articolo. Egli crede che in buona lingua italiana

debba dirsi piuttosto e l'accu
detenuto.

Il Sen.re Sambuschini è d'av.
che a rigore di lingua possa dirsi
indifferentemente ritenuto o de-
tenuto, dichiara però che secondo
l'uso comune si usa sempre la
parola detenuto.

Il Sen.re Vigliani a nome del
la Commissione in omaggio al
l'osservazione fatta dal Sen.re Sam
buschini accetta la parola de-
tenuto.

Gli Articoli 20 e 21 sono approvati

Titolo IV. Del Giudizio.

Sono approvati senza osservazioni
gli Art. 22 e 23.

All' Art. 24 il Sen.re Sanseverino
crede che non sia di buona lingua
il vocabolo ricusazione, e che la
formula generica - i motivi di ri-
cusazione - senz' altra aggiunta
non esprima bastevolmente il
concetto e il senso del secondo in-
ciso della prima parte dell' Art. 24.

Il Sen.re Musio risponde che
la parola ricusazione, scritta
in tutti i codici, ha un significato

giuridico, sul quale non può cader dubbio. Il giudizio della di cui ri cusazione parla l'Art. 241 del Progetto, non è cosa nuova, ed è re golata con norme determinate nel lib: 3 del Codice di Procedura Penale sotto il titolo = Del modo di proce dere nei casi di ricusazione =

Dopo di che non insistendo il Sen.re Sanseverino, l'Art. 241 posto ai voti è approvato.

È pure approvato senza os servazioni l'Articolo 25.

All'Art. 249 il Sen.re Lanzi crede che vi sia stato dimenticato l'Avvoca to della parte Civile, e ravviserebbe cosa utile il nominarlo in coerenza a che fu ammesso avanti l'Alta Corte l'intervento della parte civile

Il Relatore Sen.re Vigliani os serva al Sen.re Lanzi che l'Avvocato della parte civile è compreso nella parola generale difensori, la quale abbraccia tanto il difensore dell'accusato quanto quello della parte civile.

E non facendosi osservazione posto viene approvato l'Art. 249

2

come nel progetto, non che i Se-
nori Artt. 27, 28 29 e 30 senza osse-
zioni.

All'Art. 31 il Sen.re Mejo osserva
non essere necessario e quasi non
troppo decoroso di scrivere nel Rego-
lamento il precetto di non rivelare
i voti emessi nelle deliberazioni del-
l'Alta Corte. Tale dovere è abba-
stanza sentito senza che occorra
il bisogno che sia ricordato, e per-
ciò ne chiede la soppressione pregando
l'Onorevole Commissione a volere
aderire alla sua proposta.

Il Sen.re Veghiani osserva che
il precetto, di cui fa parola l'Art. 31
fu espresso ancora nel Regolamento
Speciale che fu adottato dal Senato
nel Giudizio Persano. Il cancellare
ora questa disposizione darebbe in-
dizio che il Senato non vuol sos-
tenere il detto precetto e ci ha ri-
nunziato, epperciò insiste sull'
opportunità che venga dal Se-
nato accettata.

L'Art 31 posto ai voti è
approvato.

Sono successivamente approvati

senza osservazioni gli Articoli
32, 33 e 34.

Titolo V Disposizioni Generali.

Sono approvati gli Articoli
35, 36 e 37 senza osservazione

Essendo approvato l'intero Regolamento, il Presidente propone che la Commissione voglia preparare un Articolo Unico, col quale sarebbe proposta al Senato in pubblica Seduta l'approvazione dell'intero Regolamento. Con questa sistema che fu anche adottato la votazione dei Codici di evitare il bisogno di ripetere in pubblica la votazione dei singoli Articoli del Regolamento.

Il Sen.re Poggi dimanda se la votazione del presente Regolamento in pubblica seduta è necessaria.

Il Presidente risponde che la votazione in pubblica seduta è assolutamente necessaria a termini del vigente Regolamento, a meno che giusta la disposizione dell'Art.o 78 dieci Senatori non presentino la domanda in scritto

che il Senato si costituisca in
Comitato Segreto.

Il Sen.re Mariucchi dice che si
potrebbe tenere il sistema che più
seguito allorchè fu approvato
il Regolamento pel Giudizio Peren

Il Sen.re Lauchi osserva che il
presente Regolamento deve essere
stampato, e che perciò non vi è
alcuna ragione per fare la vo
tazione in Comitato Segreto. Vo
che deve essere pubblicato a stam
pa, può essere votato in sedut
pubblica.

La proposta fatta dal Presi
dente è approvata, e il Sen.re Fi
gliani a nome della Commissio
ne dichiara che sarà preparato
l' Articolo da sottoporsi all' appro
vazione del Senato in pubblica sedu

Dopo di che il Presidente scioglie
la Conferenza alle ore 5 pom.

Appr.to in sedeta del 17 Giugno 1870.

Il Presidente
Casati

Il Sen.re Segretario
F. Cardoni